

Associazione "ENSEMBLE FLOS VOCALIS"
con sede in Via Ciro Pinsuti
53048 Sinalunga (SI)
Cod. Fis. 90014830526
P. IVA 01423940525



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Alle ore 18.00 del giorno 23 del mese di Maggio dell'anno 2021, in seguito a regolare convocazione, si è riunita presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Ensemble Flos Vocalis" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche Statuto sociale
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Baldi Daniela, presidente dell'associazione, coadiuvato dal segretario Sig.ra Gepponi Elisa, esplicitamente incaricata dal presidente medesimo. Verificata in seconda convocazione la regolarità e validità dell'assemblea, il Presidente procede all'illustrazione del primo punto all'O.d.g., ponendo all'attenzione dei presenti l'elaborazione del nuovo statuto sociale.

Dopo attenta lettura del nuovo statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, il Presidente invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto sulle modifiche statutarie rese necessarie dalla riforma del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche.

Il Presidente, constatata la regolarità della votazione, approva all'unanimità il nuovo statuto sociale.

L'assemblea da pieno mandato al Presidente di effettuare tutte le variazioni e le comunicazioni agli enti preposti.

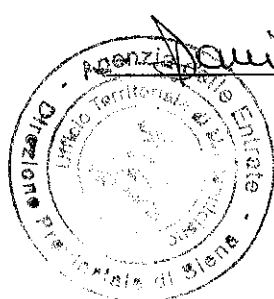
Non avendo nessuno chiesto la parola sul secondo punto all'O.d.g., l'assemblea viene chiusa alle ore 19.30.

Il Presidente

Baldi Daniela

Il Segretario

Gepponi Elisa



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

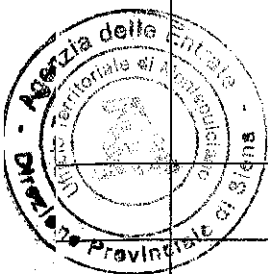
Registrato il 26 MAG. 2021 al N° 415 serie 3

Imposta versata di € 200,00

Tiziana...

*) Firma su delega del Direttore Provinciale

COMUNE DI SIENA
Comune di Siena
Protocollo N.0073209/2021 del 24/09/2021



STATUTO

ENSEMBLE FLOS VOCALIS APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) – l'associazione di promozione sociale "ENSEMBLE FLOS VOCALIS APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sinalunga (SI) e con durata a tempo indeterminato.

Essa potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

Essa ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociali, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, culturali e delle manifestazioni di carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, connesse alla musica (vocale, strumentale e corale), al teatro, all'attività coreutica e filodrammatica.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

EG

DB



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo

settore) e in particolare:

a) organizzare corsi di preparazione e perfezionamento rivolti ai propri

associati nei vari campi di attività musicale (vocale, strumentale e corale),

teatrale, coreutica e filodrammatica;

b) istituire rapporti di collaborazione con Conservatori, Istituti parificati,

Licei Musicali, Scuole di ogni ordine e grado, Istituti privati e Scuole

Musicali, nel quadro di un decentramento delle attività di educazione

musicale che favorisca il sorgere di corsi di cultura musicale;

c) sostenere la formazione di gruppi musicali ed in modo particolare curare

lo sviluppo dell'attività canora in seno al gruppo polifonico costituito;

d) stabilire organiche relazioni con la scuola, il mondo del lavoro, la

comunità parrocchiale, gli Enti pubblici per la diffusione sociale della

musica, bene culturale costitutivo della personalità umana e di sommo

arricchimento morale e culturale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice

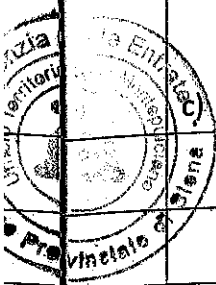
del terzo settore) ed in particolare:

a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in

situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.

b) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

EG
DB



organizzare e promuovere dibattiti, convegni, mostre, spettacoli e manifestazioni culturali connesse all'attività musicale (vocale, strumentale e corale), teatrale, coreutica e filodrammatica;

d) perseguire l'integrazione europea tramite scambi culturali con Associazioni aventi fini analoghi;

e) assumere la gestione di strutture legate all'adempimento dello scopo sociale menzionato;

f) provvedere alla pubblicazione e alla circolazione di materiali divulgativi ed informativi relativi all'attività musicale (vocale, strumentale e corale), teatrale, coreutica e filodrammatica;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

EG

DB

Art. 3 – Tipologie Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

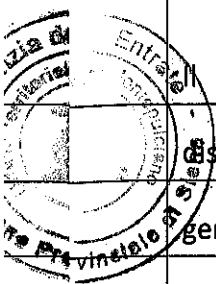
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, corrispondono una quota iniziale di ammissione e versano una quota associativa annuale.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 – Ammissione Associati

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività dell'associazione ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni dalla richiesta di adesione

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale potrà, entro 60 giorni, presentare ricorso all'Assemblea che si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 – Diritti Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare tutti i libri associativi.

Tutti i soci hanno diritto:

- di voto per eleggere gli organi direttivi;
- di essere eletti alle cariche direttive, se maggiorenni;
- di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione.

EG

DB

Art.6 – Obblighi Associati

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi. Gli associati hanno l'obbligo di non operare in concorrenza con l'attività dell'associazione.

Art. 7 – Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

a- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;

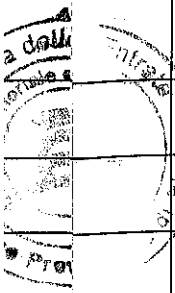
b- quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative;

c- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione.

Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica della Assemblea, e devono essere adeguatamente comunicate all'interessato.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro presentazione di nuova domanda di iscrizione, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.



Art. 8 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il *Consiglio Direttivo*, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'*Organo di controllo*, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Art. 10 – Competenze Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a-approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b- approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;

ESD
DD

	c-nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito,	
	dell'Organo di controllo;	
	d -ratifica l'esclusione degli associati;	
	e -delibera in merito ai ricorsi presentati dai soci non ammessi o esclusi;	
	f-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
	dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	g-delibera sulle modificazioni dello Statuto;	
	h- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali	
	Regolamenti interni;	
	i-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione	
	dell'Associazione;	
	l-revoca il Presidente con il voto favorevole della metà più uno degli	
	Associati;	
	m-nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;	
	n-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
EG	L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o	
AB	quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli	
	Associati. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel	
	libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della	
	Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea.	

Art. 11 – Quorum Assemblea

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo

Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per modificare lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 12 – Rappresentanza in Assemblea

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Nel caso di associati minori di età, il diritto di voto in rappresentanza del minore verrà esercitato da chi esercita la potestà genitoriale.

Ogni socio ha un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

EG
DQ

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 3 e 7 eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di 5 anni.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Ai consiglieri si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

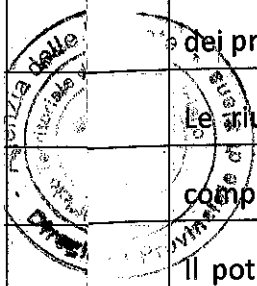
I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

I Consiglieri decaduti, per qualsiasi motivo, saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga dovrà essere indetta un'assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea per la nomina della Commissione Elettorale che procederà all'espletamento di nuove elezioni.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza

dei propri componenti lo ritengano necessario, senza formalità.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

a-redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

b-cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c-redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e l'eventuale Bilancio Sociale nei casi previsti dalla legge;

d-determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;

e-delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;

f-delibera sulla esclusione degli Associati;

g-svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;

h-nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;

i - nomina, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;

EG
DO2

	j-propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;	
	k-delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	l-stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	m-cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della	
	Associazione o ad essa affidati.	
	n-fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta	
	all'anno;	
	o-redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;	
	p-varia con semplice delibera la sede sociale dell'associazione, fermo	
	restando che la stessa resti all'interno del Comune di Sinalunga (SI).	
	Art. 14 – Presidente e Vice Presidente	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con	
	votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) è eletto dal Consiglio direttivo al suo	
	interno.	
	Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio	
	Direttivo. Può essere confermato.	
	In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice	
	Presidente (o dai Vice Presidenti, i quali in tal caso operano	
EB	congiuntamente).	
DS	In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal	
	Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.	
	Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie	

tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabili della custodia dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 17 – Direttore Artistico

E' il professionista di fiducia dell'associazione e viene designato dal Consiglio Direttivo. Il rapporto tra l'associazione e il Direttore Artistico è regolato con stipula di apposita convenzione. Ha la responsabilità della conduzione tecnica ed artistica del sodalizio. In tali settori è plenipotenziario; ogni sua decisione in proposito deve essere osservata da tutti gli aderenti.

EG

EG

Qualora nell'espletamento di tale attività dovessero insorgere contrasti insanabili, il Consiglio Direttivo proporrà all'Assemblea la sua sostituzione. Il Consiglio può nominare ulteriori direttori Artistici "settoriali" (per singoli cori, ensemble, bande o gruppi) sulla base delle necessità organizzative dell'Associazione; questi ultimi direttori "di secondo livello" sono coordinati dal Direttore principale e non hanno diritto di partecipazione al Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e sarà composto da un minimo di 1 persona ad un massimo di 3 persone come da disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Cariche associative

Le elezioni alle cariche associative possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

La proclamazione degli eletti dovrà essere fatta dall'Ufficio Elettorale composto da due scrutatori e dal Segretario uscente. E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12. E' fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

E' ammessa la candidatura di Associati fino a 8 giorni prima della data dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione, da parte degli eletti, comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo.

In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, decide l'Assemblea nella sua prima riunione.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

EG

DD

Art. 21 – Divieto distribuzione utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

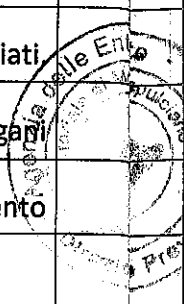
Art. 23 – Bilanci

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi,



EG
DD

a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 24 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
2. registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo, se eletto.

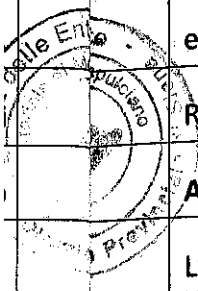
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in nessun modo, neppure



EG
AD

dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 26 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

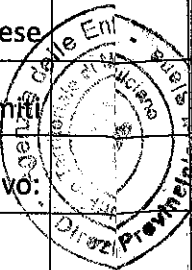
Art. 27 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28 – Scioglimento Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto,



85
AB



previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 29 – Abrogazione

Il presente Statuto abroga i precedenti statuti.

Art. 30 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

EG
D

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSI UT MONTEPULCIANO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 415
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 24/05/2021 REGISTRATO IL 26/05/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000415

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BLDDNL82L41A468L BALDI DANIELA
 ID. TELEMATICO: TZS21L000415000ZH

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90014830526

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

VERBALE DI ASSEMBLEA PER ADEGUAMENTO STATUTO TERZO SETTORE D. LEG. 117/2017